



PROVINCIA DI FERMO

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI,
CONTROLLI TECNICI E AMMINISTRATIVI,
SISTEMA TRASPORTI

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI RELATIVE ALLA TENUTA DELL'ALBO PROVINCIALE AUTOTRASPORTATORI IN CONTO TERZI E DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE DI AUTOTRASPORTATORE

n. 7

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale num. 32 del 25/11/2009

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Fonti normative
Art. 3	Imprese tenute ad iscriversi all'Albo
Art. 4	Tipologie di iscrizione

TITOLO II REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Art. 5	Requisiti per l'iscrizione con limiti
Art. 6	Requisiti per l'iscrizione senza limiti
Art. 7	Requisito dell'onorabilità
Art. 8	Riacquisto del requisito dell'onorabilità
Art. 9	Mancata presentazione della denuncia dei redditi d'impresa
Art. 10	Requisito della capacità finanziaria
Art. 11	Dimostrazione del requisito della capacità finanziaria
Art. 12	Requisito dell'idoneità professionale di autotrasportatore su strada di merci e di viaggiatori
Art. 13	Contributo per l'iscrizione all'Albo

TITOLO III CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE

Art. 14	Esami per il conseguimento dell'idoneità professionale
Art. 15	Commissione d'esame
Art. 16	Domanda d'esame
Art. 17	Requisiti per l'ammissione all'esame
Art. 18	Rilascio dell'attestato
Art. 19	Sessioni d'esame
Art. 20	Programma d'esame
Art. 21	Prove d'esame
Art. 22	Tempi di svolgimento e valutazione delle prove d'esame
Art. 23	Convocazioni ed esclusioni dagli esami
Art. 24	Commissione d'esame – Norme di funzionamento
Art. 25	Convenzioni per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami

TITOLO IV PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Art. 26	Istanza di iscrizione all'Albo
Art. 27	Commissione consultiva
Art. 28	Compiti della Commissione consultiva
Art. 29	Modulistica
Art. 30	Termini dei procedimenti
Art. 31	Comunicazione circa l'avvenuta iscrizione all'Albo
Art. 32	Iscrizione nel Registro delle imprese

TITOLO V DIREZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 33	Direzione dell'attività di trasporto
Art. 34	Comunicazione del preposto alla direzione dell'attività di trasporto

TITOLO VI
VERIFICHE ED ADEGUAMENTI

- Art. 35 Verifiche
Art. 36 Adeguamenti ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale

TITOLO VII
PERDITA DEI REQUISITI

- Art. 37 Perdita dell'onorabilità
Art. 38 Perdita della capacità finanziaria
Art. 39 Perdita dell'idoneità professionale

TITOLO VIII
PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA'

- Art. 40 Proseguimento provvisorio dell'attività
Art. 41 Proseguimento definitivo dell'attività
Art. 42 Variazione della compagine sociale
Art. 43 Continuità di iscrizione all'Albo ex art. 15 L. 298/74
Art. 44 Trasferimenti di sede

TITOLO IX
SANZIONI

- Art. 45 Sanzioni disciplinari
Art. 46 Sanzioni pecuniarie

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 47 Accesso agli sportelli
Art. 48 Notifica dei provvedimenti
Art. 49 Norme di rinvio
Art. 50 Adeguamento normativo
Art. 51 Norme transitorie
Art. 52 Entrata in vigore ed efficacia

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1 - Il presente Regolamento disciplina la tenuta dell'albo provinciale quale articolazione dell'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 06 giugno 1974, n. 298 (di seguito per brevità denominato Albo) nonché la gestione degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale che abilita alla direzione di imprese di trasporto di merci su strada, le cui competenze sono state attribuite alle Province dall'art. 105 comma 3 rispettivamente lett. h) e g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2 - In particolare la tenuta dell'Albo comporta le seguenti attribuzioni:

- ricevere ed istruire le domande di iscrizione e decidere sul loro accoglimento;
- accertare la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione;
- adottare i provvedimenti di sospensione, cancellazione e radiazione dall'Albo;
- applicare le sanzioni disciplinari e pecuniarie;
- esercitare ogni altro compito previsto dal presente regolamento nonché dalle altre norme vigenti.

3 - Contro i provvedimenti relativi alla tenuta dell'Albo sono esperibili i normali rimedi giurisdizionali e, in particolare, ricorso al TAR Marche nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla conoscenza o notificazione dell'atto.

4 - La gestione dell'Albo viene effettuata anche tramite il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; la registrazione presso il suddetto C.E.D. dei dati relativi alle iscrizioni all'Albo vale anche quale adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 della legge 6 giugno 1974, n. 298 nei confronti del Comitato Centrale di cui all'articolo 2 della medesima legge 298/74.

5 - La pubblicazione dell'albo nazionale è di competenza del Comitato Centrale, come stabilito dall'articolo 28 della legge 298/74. La Provincia provvede, con cadenza almeno annuale, a pubblicare all'albo pretorio, e comunque a rendere disponibile, l'elenco delle imprese iscritte all'Albo provinciale.

6 - Le modalità di applicazione, l'entrata in vigore e l'efficacia del presente regolamento e delle sue singole parti sono regolati dagli articoli 51 e 52.

Art. 2

Fonti normative

1 - La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- direttive e regolamenti dell'Unione europea;
- decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modifiche ed integrazioni nonché relative norme di attuazione;
- legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modifiche e relativi D.P.R. di attuazione;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche);
- decreto ministero delle Infrastrutture e Trasporti 28 Aprile 2005, n. 161;
- altre norme vigenti ed in particolare i decreti e le

-altre norme vigenti ed in particolare i decreti e le circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex Ministero dei trasporti e della navigazione) non incompatibili con quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 3

Imprese tenute ad iscriversi all'Albo

1 - Sono tenute ad iscriversi all'Albo tutte le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi, verso corrispettivo, con veicoli immatricolati ad "uso di terzi" aventi la sede unica, principale o secondaria in un comune della provincia di Fermo.

2 - I veicoli devono essere idonei al trasporto di cose ai sensi della normativa vigente.

Art. 4

Tipologie di iscrizione

1 - Ai fini del presente Regolamento si distinguono due diverse tipologie di iscrizione all'Albo:

- a) iscrizione che consente l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 3, comma 1, con autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore o pari a 1.500 chilogrammi; detta iscrizione è altrimenti detta "con limiti";
- b) -iscrizione per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 3, comma 1, con almeno un autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico superiore a 1.500 chilogrammi; detta iscrizione è altrimenti detta "senza limiti".

2 - Le imprese già iscritte all'Albo possono chiedere di estendere l'iscrizione con limiti alla iscrizione senza limiti, dando prova del possesso degli ulteriori requisiti prescritti per tale tipo di iscrizione e previo versamento, in favore della Amministrazione Provinciale di un importo stabilito dalla Giunta Provinciale, quale contributo di partecipazione alle spese istruttorie.

TITOLO II

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Art. 5

Requisiti per l'iscrizione con limiti

1 - Le imprese che intendono iscriversi all'Albo con limiti devono dimostrare di possedere soltanto il requisito dell'onorabilità di cui al successivo articolo 7.

Art. 6

Requisiti per l'iscrizione senza limiti

1 - Le imprese che intendono iscriversi all'Albo senza limiti devono soddisfare, oltre al requisito dell'onorabilità di cui al successivo articolo 7, anche quello della capacità finanziaria e della idoneità professionale di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 12.

Art. 7
Requisito dell'onorabilità

1 - Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 395/2000, le imprese di trasporto di cui all'articolo 3 soddisfano il requisito dell'onorabilità se esso è posseduto, oltre che dalla persona che dirige l'attività di trasporto di imprese iscritte all'Albo senza limiti, anche da tutte le seguenti persone:

- a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
- b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
- c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare.

2 - Il requisito dell'onorabilità in capo alla singola persona non sussiste o cessa di sussistere nei casi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 395/2000.

3 - In capo alla persona che dirige l'attività di trasporto il requisito dell'onorabilità non sussiste o cessa di sussistere, oltre che nei casi previsti dal comma precedente, anche nel caso di violazioni degli articoli 589, comma 2, del codice penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992 o delle violazioni di cui al comma 2 lettera f) dell'articolo 5 comma 6 del D. Lgs. 395/2000, commesse dal lavoratore dipendente, nell'esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile ad istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni. In particolare l'omessa vigilanza può avvalorarsi nel caso in cui, in seguito a pregresse violazioni di cui al presente comma, colui che dirige l'attività di trasporto non ha provveduto formalmente a richiamare il lavoratore dipendente.

Art. 8
Riacquisto del requisito dell'onorabilità

1 - Il requisito dell'onorabilità in capo alla singola persona è riacquistato ai sensi di quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 395/2000.

Art. 9
Mancata presentazione della denuncia dei redditi d'impresa

1 - La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi d'impresa, prevista dal comma 7 dell'articolo 5 del decreto legislativo 395/2000, non comporta il venir meno del requisito dell'onorabilità.

Art. 10
Requisito della capacità finanziaria

1 - Come stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 395/2000, il requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a:

- a) cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un solo autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada;
- b) cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare.

2 - I rimorchi ed i semirimorchi non sono considerati ai fini della determinazione dell'importo della capacità finanziaria.

3 - Il requisito della capacità finanziaria di cui al punto a) del comma precedente deve essere dimostrata al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo; il requisito stesso di cui al punto b) del comma precedente, deve sussistere al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, primo periodo.

4 - Il requisito della capacità finanziaria deve permanere per tutto il periodo di iscrizione all'Albo a completa copertura comunque del parco veicolare in disponibilità. Nel caso di capacità finanziaria che venga ridotta nel tempo, l'impresa dovrà adeguare a tale diminuzione il parco veicolare in disponibilità.

5 - La disponibilità di veicoli immatricolati per conto terzi in esubero rispetto alla capacità finanziaria rilevabile agli atti dell'Albo Autotrasportatori è equivalente a perdita della capacità finanziaria.

Art. 11

Dimostrazione del requisito della capacità finanziaria

1 - Il requisito della capacità finanziaria deve essere dimostrato in uno dei seguenti modi:

a)-attraverso la presentazione dei conti annuali dell'impresa interessata ove esistano, dei fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti, di tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa interessata, dei costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni, del capitale di esercizio; per la valutazione dei suddetti documenti ai fini della sussistenza del requisito di cui trattasi, il competente ufficio dell'Ente, qualora lo ritenga opportuno potrà richiedere il parere della Commissione di cui all'articolo 27 e potrà ricorrere anche al parere di consulenti esterni; l'ufficio potrà, altresì, richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella fornita dall'interessato ed in tal caso il termine del procedimento si interrompe e ricomincia a decorrere dalla data in cui detta documentazione sarà fornita; è comunque facoltà dell'interessato produrre, a corredo della documentazione di cui sopra, certificazione sottoscritta da un dottore commercialista, attestante il possesso della capacità finanziaria;

b)-mediante un'attestazione di affidamento rilasciata unicamente da imprese che esercitano attività bancaria con l'indicazione specifica delle varie forme tecniche di affidamento ed i relativi importi; l'attestazione deve essere rilasciata conformemente al modello allegato al D.M. 28.04.2005, n. 161 tale attestazione deve essere unica, datata e sottoscritta da persona di cui si specificano cognome, nome e qualifica o carica rivestita nonché redatta su carta intestata delle predette imprese; non è ammesso comprovare la capacità finanziaria attraverso la somma di più attestazioni anche se rilasciate dal medesimo soggetto; nel caso in cui occorra dimostrare un aumento della capacità finanziaria occorre fornire un'unica attestazione, come sopra indicato, in sostituzione delle precedenti e per l'importo complessivo.

2 - Le imprese bancarie che rilasciano l'attestato di cui al punto b) del comma precedente, sono tenute a comunicare alla Provincia ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria entro 15 giorni, come stabilito all'art. 2, comma 2, del D.M. 28.04.2005, n. 161, decorrenti dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza; restano salvi gli adempimenti a carico delle imprese di trasporto ai sensi dell'articolo 38 del presente regolamento.

3 - L'ufficio competente dell'Ente può affidare uno studio a consulenti esterni per individuare dei criteri certi e predefiniti, quali parametri o indici di bilancio, al fine di rendere trasparenti,

imparziali ed uniformi le valutazioni circa la sussistenza del requisito di cui trattasi. Detto studio, qualora si tenga opportuno, potrà essere messo a disposizione della Commissione di cui all'art. 27, la quale potrà tenerne conto ai fini della formulazione del proprio parere.

4 - Qualora la capacità finanziaria non sia attestata secondo quanto riportato al precedente punto b del comma 1, l'impresa è tenuta a corrispondere un importo stabilito dalla Giunta Provinciale, quale contributo aggiuntivo per la partecipazione alle normali spese istruttorie della pratica.

Art. 12

Requisito dell'idoneità professionale di autotrasportatore su strada di merci e di viaggiatori

1 - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 395/2000 le imprese che si iscrivono all'Albo senza limiti o che estendono la propria iscrizione da limiti a senza limiti, devono possedere il requisito dell'idoneità professionale.

2 - Tale requisito è soddisfatto se è posseduto dalla persona che dirige l'attività di trasporto.

3 - Il requisito dell'idoneità professionale viene conseguito per esame ai sensi dell'articolo 14.

Art. 13

Contributo per l'iscrizione all'Albo

1 - Il competente ufficio dell'Ente provvede alla ricezione, archiviazione e registrazione presso il C.E.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei versamenti effettuati dalle imprese di autotrasporto ai sensi dell'articolo 63 della legge 298/74.

2 - La registrazione di cui al comma precedente vale quale comunicazione delle imprese inadempienti al Comitato centrale ed al Comitato provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 298/74, nonché nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

3 - La Provincia provvede, altresì, a sospendere, previa diffida dell'organo competente, l'iscrizione dall'Albo delle imprese inadempienti, ai sensi dell'articolo 19 della legge 298/74.

TITOLO III

CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE

Art. 14

Esami per il conseguimento della idoneità professionale

1 - Le funzioni relative agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci e viaggiatori, sono di competenza della Provincia ai sensi quanto disposto dall'articolo 105, comma 3 lett. g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2 - Il titolo professionale di cui al comma precedente si consegue per esame ai sensi degli articoli 7 ed 8 del decreto legislativo 395/2000.

3 - Esistono due diverse tipologie di idoneità professionale:

A) nazionale, altrimenti detta di tipo "A";

B) nazionale ed internazionale, altrimenti detta di tipo "B".

4 - L'idoneità professionale di tipo "A" consente la direzione dell'attività di trasporto di imprese che operano esclusivamente in campo nazionale.

5 - L'idoneità professionale di tipo "B" consente la direzione dell'attività di trasporto di imprese che operano sia sul territorio nazionale che su quello internazionale.

7 - Non è possibile svolgere nella stessa sessione gli esami per il conseguimento di entrambe le idoneità di cui al comma 3.

8 - Coloro che sono già titolari dell'idoneità professionale di tipo "A", anche se conseguito a domanda sulla base della normativa vigente, e volessero conseguire l'idoneità valida anche in campo internazionale, devono svolgere l'esame integrativo di cui all'art. 20 ultimo comma del presente regolamento;

9 - Il competente ufficio della Provincia rilascia gli attestati di idoneità professionale previo superamento di un esame svolto innanzi alla Commissione di cui all'articolo seguente.

10 - Il titolo professionale di autotrasportatore di merci costituisce requisito dell'idoneità professionale che abilita alla direzione dell'attività di trasporto su strada di merci per conto di terzi di imprese iscritte all'Albo che intendono esercitare l'attività con veicoli senza limiti di massa complessiva a pieno carico e/o di portata.

Art. 15 **Commissione d'esame**

1 - Viene istituita la Commissione per lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale di autotrasportatore di merci e di viaggiatori.

2 - Della Commissione fanno parte:

a) il Dirigente del servizio competente della Provincia, o suo delegato, in qualità di Presidente;

b) un rappresentante nominato dal direttore del locale Ufficio Provinciale del competente Ministero, appartenente almeno alla settima qualifica funzionale e che risulti abilitato alla effettuazione degli esami di guida di categoria "C" e "CE";

c) due rappresentanti della Provincia esperti in materie d'esame, designati dalla Provincia stessa;

d) un rappresentante della Regione Marche, designato dalla Regione stessa, esperto in materia di trasporto di rifiuti.

3 - I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Dirigente del Servizio Provinciale competente. Per ogni componente effettivo è altresì nominato un supplente.

4 - Qualora se ne verificasse la necessità, è data facoltà di avvalersi, in sostituzione del personale interno, di personale esterno agli Enti di cui al comma 2 lettere c) e d), purchè in possesso di comprovata esperienza nelle materie di esame;

5 - Il Dirigente del servizio provinciale competente assicura le funzioni di segreteria incaricando un dipendente del servizio stesso.

6 - Ad ogni componente, effettivo o supplente, della Commissione spetta un gettone di presenza per ogni seduta a cui ha partecipato, nella misura stabilita nell'atto di nomina e comunque per un importo non superiore a quello previsto per i consiglieri provinciali.

7 - I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla nomina ma possono essere rinominati. Nel caso si dovesse rendere necessario procedere alla sostituzione di qualche membro, la nomina del nuovo componente avrà durata tale da corrispondere alla scadenza della nomina degli altri partecipanti.

8 - In ogni caso la commissione rimane in carica fino a nuova nomina.

Art. 16
Domanda d'esame

1 - Il soggetto che intende conseguire il titolo professionale di autotrasportatore di merci o di viaggiatori deve produrre al competente ufficio della Provincia domanda d'esame in forma scritta ed in osservanza della normativa sull'imposta di bollo tramite applicazione di una marca da 14,62 Euro (fatte salve le modifiche delle tariffe attualmente vigenti), redatta secondo il modello predisposto dall'ufficio.

2 - Nella domanda il candidato deve specificare se intende sostenere l'esame per conseguire l'idoneità professionale per il trasporto di merci o di viaggiatori, con l'ulteriore specifica indicazione se tipo A (nazionale) ovvero di tipo B (nazionale ed internazionale) o quello integrativo (internazionale).

3 - La domanda deve contenere le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") concernenti i requisiti richiesti per l'ammissione agli esami.

4 - Alla domanda deve essere allegata, quale condizione per l'ammissione agli esami, l'attestato di versamento effettuato in favore della Provincia in misura stabilita in apposita deliberazione di Giunta Provinciale, per spese di istruttoria e di funzionamento della Commissione di esame.

5 - La domanda d'esame vale per una sola sessione: la mancata presentazione all'esame non comporta la restituzione del versamento effettuato in favore della Provincia.

Art. 17
Requisiti per l'ammissione all'esame

1 - I requisiti per l'ammissione all'esame, come previsti dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 395/2000, sono i seguenti:

- a) essere cittadino italiano o di uno dei Paesi della Comunità Europea ovvero extracomunitario munito di regolare documento di soggiorno (per studio o per lavoro);
- b) essere maggiorenne;
- c) non essere interdetto giudizialmente;
- d) non essere inabilitato;
- e) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore e avere superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale di autotrasportatore di merci su strada per conto di terzi ed essere in possesso del relativo attestato di frequenza;
- f) avere la residenza anagrafica o quella normale secondo la declaratoria riportata all'art. 1, comma 4, del Decreto L.vo 395/2000 nella provincia o l'iscrizione presso l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.);
- g) non trovarsi nella condizione prevista dal successivo comma 3;
- h) di aver provveduto ad eseguire il versamento di cui all'art. 16, comma 4.

2 - Nelle more del rilascio dell'attestato di cui al comma 1, lettera e), il candidato potrà accedere all'esame, producendo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui il legale rappresentante dell'organismo di formazione professionale accreditato come da art. 8, comma 6, del D. Lgs n. 395/2000, indica:

- gli estremi dell'atto ministeriale di autorizzazione a tenere lo specifico corso cui il candidato ha partecipato;
- la compiuta e regolare frequenza del corso di preparazione all'esame di idoneità professionale, specificando se in riferimento a trasporto nazionale o nazionale ed internazionale;

- di aver richiesto per l'interessato ovvero per il candidato al Ministero competente l'autorizzazione al rilascio dell'attestato di frequenza di cui al comma 1, lettera e).

In caso di superamento dell'esame l'attestato di idoneità professionale verrà rilasciato solo previa presentazione dell'attestato di frequenza;

3 - I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova, non possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, se non sono trascorsi almeno tre mesi dalla precedente prova.

4 - Si considerano per il calcolo dei tre mesi da una precedente prova, anche gli esami sostenuti presso le altre province della Regione Marche, nel caso sia stipulata e vigente la convenzione per l'espletamento delle prove d'esame di cui al successivo art. 25;

5 - I requisiti di ammissione devono essere posseduti e dimostrati dal candidato entro la data di scadenza per la produzione delle domande prevista in ciascun bando.

6 - E' consentita la partecipazione all'esame quale modalità prevista al comma 4 dell'art. 7 del D. Lg.vo 395/2000 a candidati con esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale, di direzione dell'attività di trasporto, per almeno cinque anni, di una o più imprese, stabilite nell'Unione Europea o negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo ed aventi i requisiti di cui all'art. 4 del D. Lgs 395/2000. Tale condizione costituisce il requisito che dà diritto alla valutazione delle prove con modalità favorevoli come indicato all'articolo 22 comma 4.;

7 - Per gli effetti del comma 6 l'esperienza ivi contemplata si considera: continuativa, se la direzione dell'attività di trasporto è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni singolarmente considerate, non superiori a sei mesi; si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alle prove d'esame, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.

8 - La direzione dell'attività di trasporto è riconosciuta ai candidati che ricoprano, in base ad un valido titolo legale, una delle seguenti posizioni:

- amministratore unico;

- socio illimitatamente responsabile;

- titolare dell'impresa individuale o collaboratore dell'impresa familiare;

- persona legata da un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento di mansioni tale da risultare un impiegato con mansioni che implicino poteri di decisione od organizzazione e non esecutive;

9 - La valutazione circa la sussistenza del requisito di cui al comma 6 è rimessa al giudizio della commissione esaminatrice.

10 - Per quanto non contemplato nel presente articolo si rinvia all'articolo 7 del decreto legislativo 395/2000 e comunque alla normativa applicabile.

Art. 18

Rilascio dell'attestato

1 - A seguito del superamento dell'esame con esito positivo, è rilasciato al candidato, dal Dirigente del Servizio competente, il relativo attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ovvero nazionale ed internazionale su strada di merci per conto terzi o di viaggiatori.

2 - Il rilascio dell'attestato di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione dell'attestato di frequenza di cui all'art. 17, comma 1, lettera e).

3 - L'attestato è rilasciato in unico esemplare, a richiesta dell'interessato, in osservanza della normativa sull'imposta di bollo.

- Per coloro che hanno sostenuto l'esame integrativo ovvero solo per il trasporto internazionale, verrà rilasciato un attestato completo (nazionale ed internazionale) previa restituzione dell'attestato limitato ai trasporti nazionali;

4 - Per il rilascio del duplicato dell'attestato, occorre presentare apposita istanza, dichiarando la motivazione della perdita dell'originale, in osservanza della normativa sull'imposta di bollo.

5- Il Servizio provinciale competente provvederà a comunicare, alle strutture designate del competente Ministero, l'elenco delle persone alle quali è stato rilasciato l'attestato, per la tenuta dell'elenco di cui all'art. 9, comma 2 del D. Lgs. N. 395/2000.

Art. 19 **Sessioni d'esame**

1 - Entro il 31 dicembre di ogni anno il Dirigente del Servizio competente provvede con propria determinazione, previa intesa con i componenti della Commissione d'esame, ad emanare il bando con il quale sono fissate il numero e le date delle sessioni d'esame per il successivo anno solare;

2 - Nel bando sono indicate le modalità ed i termini entro i quali presentare la domanda di ammissione all'esame, i requisiti per l'ammissione, la data e la sede di svolgimento dell'esame stesso.

Art. 20 **Programma d'esame**

1 - L'esame si svolge sulle materie riportate nell'Allegato I al decreto legislativo 395/2000 secondo la specificità richiesta di partecipazione del candidato a sostenere l'esame; in particolare:

- coloro che hanno fatto richiesta d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale di tipo "A", sostengono le prove d'esame esclusivamente su argomenti riguardanti il trasporto nazionale;
- coloro che hanno fatto richiesta d'esame integrativo per il conseguimento dell'idoneità per trasporti internazionali, sosterranno le prove esclusivamente su argomenti riguardanti il trasporto internazionale.

Art. 21 **Prove d'esame**

1 - L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale di cui all'articolo 14 consiste in due distinte prove:

- a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;
- b) una esercitazione su un caso pratico.

2 - Le prove differiscono in base al tipo di idoneità prescelta: nazionale ovvero nazionale ed internazionale.

3 - Per la prova di cui al comma 1 lett. a) la Commissione esaminatrice predispone quesiti a risposta multipla combinando opportunamente l'elenco generale dei quesiti resi pubblici dal Ministero competente. Per la prova di cui al comma 1 lett. b) la Commissione esaminatrice predispone una esercitazione su un caso pratico sulla base dei tipi di esercitazione predisposti dal predetto Ministero.

4 - Il Ministero competente provvede a quanto indicato nel comma precedente ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 395/2000.

Art. 22

Tempi di svolgimento e valutazione delle prove d'esame

- 1 - Per ciascuna delle prove di cui all'articolo 21, comma 1, il candidato dispone di due ore.
- 2 - Per la valutazione di cui all'articolo 21, comma 1 lett. a), sono attribuiti al massimo sessanta punti; per la valutazione della prova di cui all'articolo 21, comma 1 lett. b), sono attribuiti al massimo quaranta punti.
- 3 - L'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui all'articolo 21, comma 1 lett. a), almeno venti punti per la prova di cui all'articolo 21, comma 1 lett. b), ed un punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.
- 4 - L'esame sostenuto da parte di coloro che, ai sensi dell'articolo 17 commi 6 e seguenti, hanno dato prova di esperienze direzionali, è superato se il candidato ottiene:
 - almeno trenta punti per la prova di cui all'articolo 21, comma 1 lett. a);
 - almeno sedici punti per la prova di cui all'art. 21, comma 1, lett. b); ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove di almeno sessanta punti.

Art. 23

Convocazioni ed esclusioni dagli esami

- 1 - Sono ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano depositato la domanda, completa in ogni sua parte, nei termini indicati nel bando di cui all'articolo 19. In caso di invio della domanda a mezzo del Servizio postale fa fede la data di spedizione.
- 2 - Il Dirigente dell'Ufficio competente provvede a rendere conoscenza ai candidati, secondo le modalità previste dal bando di cui all'art. 19, dell'ammissione all'esame.
- 3 - Il Dirigente dell'ufficio competente, con proprio atto motivato, comunica altresì ai candidati, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale non ammissione all'esame o l'ammissione con riserva;
- 4 - Si intendono automaticamente convocati, nella data e nel luogo prefissati per la sessione d'esame per la quale avevano presentato domanda, i candidati che non siano stati espressamente esclusi.
- 5 - L'ufficio non è responsabile della mancata conoscenza dell'ammissione da parte dei candidati, né della mancata conoscenza dell'esclusione da parte degli stessi, qualora la resa conoscenza dell'ammissione sia stata effettuata secondo le modalità del bando o la comunicazione di esclusione sia stata effettuata presso gli indirizzi indicati dai candidati stessi.
- 6 - I candidati sono tenuti a comunicare per iscritto al competente Ufficio dell'Ente il cambiamento dell'indirizzo da loro indicato all'atto delle presentazione della domanda.

Art. 24

Commissione d'esame – Norme di funzionamento

- 1 - Il Presidente della Commissione d'esame convoca la Commissione medesima almeno venti giorni prima della data d'esame.
- 2 - La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti effettivi o supplenti; a tal fine il Presidente verifica la regolarità della costituzione della Commissione stessa.
- 3 - Nell'ipotesi in cui difetti la regolare costituzione il Presidente riconvoca la Commissione a data successiva dandone immediata comunicazione ai candidati.

4 - Il commissario effettivo o supplente che, senza giustificato motivo, non si presenta alla seduta della Commissione è revocato con le stesse modalità previste per la nomina; contestualmente viene nominato un nuovo commissario.

5 - Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento circa le modalità di funzionamento della Commissione, provvederà la Commissione stessa con apposito atto in una riunione preliminare indetta dal dirigente del Servizio competente antecedentemente alla prima sessione d'esame.

Art. 25

Convenzioni per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami

1 - E' fatta salva la possibilità per la Provincia di stipulare apposite convenzioni con le altre Province della Regione Marche l'organizzazione e lo svolgimento degli esami in base a livelli sovraprovinciali di aggregazione territoriale, ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

TITOLO IV

PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Art. 26

Istanza di iscrizione all'Albo

1 - La domanda di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge 06 giugno 1974, n. 298 va prodotta in forma scritta ed in osservanza della normativa sull'imposta di bollo ed alla stessa devono essere allegati, oltre alle dichiarazioni sostitutive relative alla sussistenza del requisito dell'onorabilità di cui all'articolo 7:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità di colui che sottoscrive l'istanza e le dichiarazioni sostitutive allegate;
- fotocopie del codice fiscale del titolare dell'impresa ed eventualmente del preposto alla direzione dell'attività di trasporto;
- certificazione o semplice visura della locale CCIAA per le imprese già iscritte nel relativo Registro oppure fotocopia dell'atto costitutivo per le società non ancora iscritte;
- delega, in carta semplice, se l'istanza viene presentata da persona diversa dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità del delegante.

2 - Nel caso in cui l'impresa intenda iscriversi all'Albo senza limiti, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. b) del presente Regolamento, vanno anche prodotte:

- l'attestato di idoneità professionale rilasciato dalle competenti autorità al soggetto che dirige l'attività di trasporto, in originale o in semplice copia allegata a idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero in copia conforme all'originale;
- la documentazione relativa al tipo di rapporto intercorrente tra il preposto alla direzione e l'impresa ed in particolare, se ne ricorre il caso, la documentazione relativa al rapporto di lavoro subordinato: dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, copia del contratto e del libro matricola;
- la documentazione comprovante la capacità finanziaria.

3 - Alla domanda deve essere altresì allegata la ricevuta del versamento effettuato in favore della Provincia per spese di istruttoria, nella misura e secondo le modalità eventualmente stabilite in apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.

Art. 27 **Commissione consultiva**

1 – La Provincia si avvale di una Commissione consultiva.

2 - Il competente dirigente della Provincia, o il funzionario da lui delegato, presiede la Commissione ed assicura le funzioni di segreteria che saranno affidate ad un dipendente dell'ufficio.

3 - Della Commissione fanno parte i seguenti componenti:

-un funzionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri – ufficio provinciale;

-un funzionario della Regione Marche;

-un funzionario della locale Prefettura;

-un funzionario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;

-un funzionario dell'Agenzia regionale per le entrate;

-cinque rappresentanti delle Associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dell'autotrasporto, individuate come maggiormente rappresentative dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Fermo, qualora esistenti tali associazioni in tale numero.

E' in facoltà del Presidente della Provincia nominare fino a tre ulteriori componenti designando esperti in materia di contabilità d'impresе, in materia di diritto del lavoro e di diritto penale, anche su richiesta dell'ufficio.

4 - Ciascun Ente o organizzazione di cui al comma precedente designa all'uopo i propri rappresentanti effettivi e supplenti.

5 - Ad ogni componente della Commissione ed ai relativi supplenti spetta, per ogni seduta di effettiva partecipazione, un gettone di presenza nella misura stabilita nell'atto di nomina dei componenti la Commissione e comunque per un importo non superiore a quello stabilito per i consiglieri provinciali.

6 - I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla nomina ma possono essere rinominati. Nel caso si dovesse rendere necessario procedere alla sostituzione di qualche membro, la nomina del nuovo rappresentante avrà durata tale da essere allineata alla scadenza della nomina degli altri partecipanti.

7 - La Commissione è convocata dal Presidente almeno tre giorni prima della riunione. E' ammessa la convocazione a mezzo fax.

8 - Ad eccezione del Presidente, coloro che, senza giustificato motivo, non partecipano alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e devono essere sostituiti.

9 - La Commissione è validamente costituita se sono presenti la maggioranza dei membri, effettivi o supplenti; il parere della Commissione stessa è quello, qualora vi sia una pluralità di formulazioni, quello che ottiene più voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

10 - Nei casi in cui la Commissione non si riunisce validamente o qualora vi siano ragioni di urgenza il competente Ufficio dell'Ente, può prescindere dal relativo parere.

Art. 28

Compiti della Commissione consultiva

1 - La Commissione, di cui all'articolo precedente, può essere chiamata ad esprimere pareri non vincolanti sui seguenti procedimenti amministrativi, prima dell'adozione dei rispettivi provvedimenti:

- a) iscrizione delle imprese all'Albo senza limiti, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lett. b);
- b) estensione dell'iscrizione dall'esercizio dell'attività con limiti, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lett. a) del presente regolamento, all'esercizio dell'attività con veicoli senza limiti di massa e di portata di cui alla lettera b) dello stesso articolo;
- c) estensione dell'iscrizione per l'esercizio dell'attività con veicoli senza limitazioni di massa complessiva e di portata, per quelle imprese precedentemente iscritte all'Albo ai sensi dell'articolo 1 commi 2 e 3 del decreto del Ministro dei trasporti 16/05/1991 n. 198 ovvero ai sensi dell'articolo 1 commi 2 e 3 del decreto del Ministro dei trasporti 14/12/1987, n. 508;
- d) cancellazione o sospensione d'ufficio dall'Albo di imprese già iscritte, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti;
- e) applicazione delle sanzioni disciplinari alle imprese.

2 - Il dirigente dell'ufficio competente può richiedere il parere in ogni altro caso in cui ciò sia ritenuto opportuno per la definizione di una pratica ovvero per la determinazione di procedure nonché per l'interpretazione di norme specifiche nelle ampie materie trasferite ex art. 105 del D Lgs 112/1998.

Art. 29

Modulistica

1 - Il competente ufficio dell'Ente, sentita, eventualmente, anche la Commissione di cui all'articolo 27, predispone i moduli per le istanze e per le dichiarazioni sostitutive ad esse relative. Detti moduli verranno messi a disposizione degli interessati anche tramite la pubblicazione sul sito internet dell'Ente. Essi contengono gli elementi essenziali ai fini della completezza e della regolarità delle pratiche riguardanti l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori.

2 - Gli utenti possono utilizzare moduli diversi da quelli predisposti dall'ufficio purché di contenuto corrispondente e nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 30

Termini dei procedimenti

1 - Il procedimento per l'iscrizione all'Albo, così come previsto dall'art. 17 della legge 298/74, nonché ogni altro procedimento relativo alla tenuta dell'albo stesso e che consegua ad istanza dell'interessato, si conclude entro il termine di giorni 30 (trenta). In caso di presentazione di istanze incomplete od irregolari o non conformi a quanto previsto dal presente regolamento, il termine del procedimento si interrompe e ricomincia a decorrere dalla data di completamento o di regolarizzazione delle stesse. A tal fine l'ufficio, entro il suddetto termine, comunica quanto mancante od irregolare agli interessati.

Art. 31
Comunicazione circa la richiesta di iscrizione all'Albo

1 – Il Responsabile del procedimento competente notifica personalmente all'interessato ovvero a mezzo di raccomandata A.R. l'accogliibilità della domanda di iscrizione all'Albo o i motivi che ostano all'accoglimento, anche parziale, della domanda.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, secondo quanto oggetto di comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

In caso di mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Qualora la comunicazione riguardi il favorevole parere circa l'accoglimento della domanda l'interessato è tenuto entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa a presentare al Servizio competente della Provincia:

- l'attestato in originale, di assolvimento della tassa di concessione governativa, senza la quale non si procede nella formalizzazione dell'iscrizione all'Albo ovvero all'inserimento nell'archivio informatizzato dell'impresa e quindi al conseguente attribuzione del numero di iscrizione;
- documentazione idonea a comprovare il possesso di partita IVA e di Codice Fiscale.

Il versamento della Tassa di Concessione Governativa prevista per l'iscrizione all'Albo dall'art. 3 comma 141 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dall'art. 22 di cui alla tariffa allegata al decreto del Ministro delle Finanze del 2 dicembre 1995 (per un importo di 168,00 Euro o come dovuto alla data della domanda) deve versarsi sul conto corrente postale n. 8003 intestato a "Agenzia delle Entrate - Roma - Tasse Concessioni Governative";

La mancata presentazione nei termini della documentazione di cui sopra, come pure dell'attestato del versamento riguardante la tassa di concessione governativa sarà motivazione del rigetto della istanza senza ulteriori formalità o comunicazioni all'interessato e/o all'agenzia delegata.

2 - Qualora l'interessato abbia delegato ogni trattazione della pratica ad una Agenzia di Consulenza Pratiche Automobilistiche il provvedimento viene partecipato con le stesse modalità e per le stesse finalità di cui al comma 1 solo a tale soggetto; pure solo a tale soggetto vengono indirizzate le comunicazioni dei motivi ostativi dell'istanza ovvero richieste di perfezionamento od integrazione della pratica.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Agenzia di Consulenza ha diritto di presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

In caso di mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Qualora la comunicazione riguardi il favorevole parere circa l'accoglimento della domanda l'Agenzia è tenuta, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, a presentare al Servizio competente della Provincia:

- l'attestato, in originale, di assolvimento della tassa di concessione governativa, senza la quale non si procede nella formalizzazione dell'iscrizione all'Albo ovvero all'inserimento nell'archivio informatizzato dell'impresa e quindi al conseguente attribuzione del numero di iscrizione.
- documentazione idonea a comprovare il possesso di partita IVA e di Codice Fiscale da parte del soggetto richiedente l'iscrizione all'Albo.

La mancata presentazione nei termini della documentazione di cui sopra, come pure dell'attestato del versamento riguardante la tassa di concessione governativa sarà motivazione del rigetto della istanza.

3 - Ogni certificato di iscrizione all'Albo di merci per conto di terzi viene rilasciato, a richiesta all'interessato o al soggetto all'uopo delegato; detto certificato viene rilasciato in osservanza della normativa sull'imposta di bollo.

Art. 32

Iscrizione nel Registro delle imprese

1 - Le imprese iscritte nell'Albo sono tenute ad iscriversi nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci.

2 - L'ufficio competente dell'Ente può effettuare controlli, anche a campione, al fine di verificare se le imprese iscritte all'Albo siano regolarmente iscritte nel Registro delle imprese presso la locale Camera di Commercio I.A.A. e risultino esercitare l'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

3 - Le imprese che, dai controlli effettuati, risultano non essere iscritte nel Registro delle imprese per l'esercizio dell'attività di trasporto di merci per conto di terzi, nonostante siano decorsi 90 giorni dalla iscrizione nell'Albo, ovvero le imprese che risultano aver cessato tale attività, sono cancellate dall'Albo dal competente ufficio dell'Ente ai sensi dell'articolo 20 della legge 298/74.

4 - Per la cancellazione dall'Albo prevista nel comma precedente trovano applicazione l'art. 24 legge 298/74 nonché la norma relativa alla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della medesima legge entro un termine di trenta giorni.

TITOLO V

DIREZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 33

Direzione dell'attività di trasporto

1 - Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 395/2000, l'attività di trasporto deve essere diretta in maniera continuativa ed effettiva da persona in possesso dei requisiti dell'onorabilità e dell'idoneità professionale di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 12 del presente Regolamento.

2 - Tale persona preposta alla direzione deve essere, alternativamente:

- a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
- b) -socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
- c) -titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
- d) -persona legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni siano state espressamente conferite. Tale lavoratore deve essere inquadrato ad un livello

contrattuale per il quale il contratto collettivo nazionale di settore preveda l'esplicazione di funzioni direttive. E' ammesso il rapporto di lavoro part-time in funzione delle esigenze dell'impresa. L'espresso conferimento deve risultare da atto scritto ovvero deve essere dichiarato, nella forma di dichiarazioni sostitutive, sia dal datore di lavoro che dal diretto interessato.

Il competente ufficio dell'Ente ha la facoltà di controllare, per il tramite degli organi appositamente preposti, la continuità e l'effettività della direzione dell'attività di trasporto ed in caso negativo il requisito dell'idoneità professionale si considera perso.

2 bis – La qualità di collaboratore familiare di cui al punto c) del comma precedente, deve essere dimostrata attraverso dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dal collaboratore stesso e dal titolare d'impresa; in ogni caso deve essere fornita copia dell'atto costitutivo di impresa familiare o di scrittura privata autenticata nei modi di legge ovvero di idonea certificazione del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dal quale risulti detto rapporto di collaborazione familiare.

3 - I rapporti di lavoro intercorrenti tra le imprese ed i preposti alla direzione dell'attività di trasporto sorti precedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del citato decreto legislativo 395/2000, devono conformarsi a quanto previsto dal presente articolo, nei termini di cui all'art. 36 del presente regolamento. Il mancato adeguamento comporta la perdita del requisito della capacità professionale di cui all'art. 12.

4 - Nei casi di perdita del requisito dell'idoneità professionale previsti dai commi 2 e 3 troverà applicazione l'articolo 39 del presente regolamento.

5 – La persona in possesso dell'attestato di idoneità professionale, di cui all'art.12, anche se conseguito a domanda, ai sensi dell'art. 8 del decreto Ministro dei Trasporti 16 maggio 191, n.198 e dell'art. 6 del Decreto Legislativo 14 marzo 198 n.84, può dirigere l'attività di una sola impresa non esentata dal possesso del requisito della professionalità.

6 – La limitazione di cui al comma precedente non vale per le imprese esentate dalla dimostrazione del requisito di cui trattasi.

7 – L'attività di trasporto di un'impresa può essere diretta anche da più persone in possesso del requisito dell'idoneità professionale.

Art. 34

Comunicazione del preposto alla direzione dell'attività di trasporto

1 – Le imprese di cui all'art.1 comma 2 del Decreto Legislativo 395/2000 comunicano al competente ufficio dell'Ente la persona preposta alla direzione dell'attività di trasporto all'atto della presentazione dell'istanza d'iscrizione all'Albo.

2 – Tale comunicazione è dovuta anche in caso di sostituzione del preposto, congiuntamente al pagamento in favore della Amministrazione Provinciale di un importo stabilito con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.

TITOLO VI VERIFICHE ED ADEGUAMENTI

Articolo 35 Verifiche

1 - Il competente ufficio dell'Ente verifica per lo meno ogni tre anni la persistenza dei requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria e di idoneità professionale, tenendo conto degli adeguamenti di cui al successivo articolo.

2 - I controlli di cui al comma 1 sono effettuati a campione o in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto opportuno. Per i controlli a campione devono essere preventivamente determinati e resi noti i criteri di campionamento.

3 - la verifica:

- a)-della persistenza del requisito dell'onorabilità è effettuata acquisendo le informazioni rilevanti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000, dall'impresa interessata o dalle amministrazioni competenti, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- b)-della persistenza del requisito della capacità finanziaria è effettuata acquisendo le informazioni rilevanti, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000, e la relativa documentazione dall'impresa interessata;
- c)-della persistenza del requisito dell'idoneità professionale è effettuata acquisendo le informazioni rilevanti, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000, dall'impresa interessata o dalle amministrazioni competenti, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

4 - si considerano non sussistenti i requisiti dell'onorabilità, della capacità finanziaria o dell'idoneità professionale dell'impresa che, a richiesta dell'ufficio competente non fornisce, entro 30 giorni dalla richiesta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le informazioni essenziali per le verifiche di cui al presente articolo ovvero quando l'insussistenza del requisito viene accertata d'ufficio tramite le amministrazioni od istituzioni competenti.

Art. 36

Adeguamenti ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale

1 - Così come stabilito dall'art. 21 del decreto legislativo 395/2000:

- a)-Le imprese di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 395/2000 già autorizzate al trasporto conto terzi alla data del 31/12/1977 e successivamente iscritte all'Albo sono dispensate dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal citato decreto legislativo 395/2000;
- b)-Le imprese di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 395/2000 iscritte nell'Albo tra il 01/01/1978 ed il 31/05/1987 con il beneficio dell'esenzione dal possesso dei requisiti di capacità finanziaria e di idoneità professionale, prevista dall'art. 9 del decreto del Ministro dei trasporti 05/11/1987, n. 508, modificato dal decreto del Ministro dei trasporti 08/03/1988, n. 100, si adeguano ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e dell'idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 395/2000 entro 24 mesi dalla data di

entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 21 di detto decreto legislativo (17.08.2005);

- c)-Le imprese di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 395/2000 iscritte nell'Albo dal 01/06/1987 fino al 16/08/2005, giorno dell'entrata in vigore del D.M: 161/2005 (regolamento di attuazione di cui all'art.21 del Decreto Legislativo 395/2000), con il beneficio dell'esenzione dal possesso dei requisiti di capacità finanziaria e di idoneità professionale prevista dall'art.9 del decreto del Ministro dei Trasporti 05/11/1987 n.508, modificato dal decreto del Ministro dei Trasporti 08/03/1988 n.100, nonché dall'art.1 commi 2 e 3 del decreto del Ministro dei Trasporti 16 maggio 1991 n.198, si adeguano ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e dell'idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 395/2000 entro 48 mesi.
- d)-Le imprese di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 395/2000, iscritte nell'Albo ai sensi dei decreti del Ministro dei trasporti 508/87 e successive modifiche e 198/91 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, per l'esercizio dell'attività di trasporto con veicoli senza limitazioni di massa complessiva e/o portata, e quindi con la dimostrazione del possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale, ma che avevano dato prova del requisito della capacità finanziaria mediante un'attestazione rilasciata da una società finanziaria, si adeguano al requisito di cui all'art.6 del Decreto Legislativo 395/2000 in occasione della prima verifica effettuata ai sensi dell'articolo precedente e comunque entro 48 mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. 161/2005 (regolamento di attuazione di cui all'art.21 del Decreto Legislativo 395/2000).

2 - L'adeguamento al requisito dell'onorabilità non comporta la perdita dello stesso requisito da parte di coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono onorabili ai sensi della previgente normativa e risultano essere in una delle posizioni previste dall'articolo 7 comma 1, in un'impresa di trasporto di merci su strada per conto di terzi regolarmente iscritta all'Albo.

3 - E' onere delle imprese dare prova dell'adeguamento ai requisiti secondo quanto indicato nel comma 1.

3 bis - L'adeguamento ai requisiti secondo quanto indicato nei commi precedenti comporta, inoltre, il versamento in favore dell'Amministrazione Provinciale di un importo stabilito in apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.

4 - Le imprese, entro i termini previsti per l'adeguamento ai requisiti di capacità finanziaria e di capacità professionale, in alternativa all'adeguamento stesso, possono scegliere di continuare l'esercizio dell'attività di trasporto esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 1.500 Kg. (millecinquecento chilogrammi) optando per la tipologia di iscrizione che richiede la dimostrazione del solo requisito dell'onorabilità, dandone comunicazione alla Provincia entro i termini stessi e provvedendo entro la data di comunicazione dell'opzione a modificare il proprio parco veicolare nel rispetto della massa complessiva ammessa.

5 - Il mancato adeguamento ai requisiti entro i termini indicati al comma 1, ovvero il mancato esercizio dell'opzione di cui al precedente comma, determinano il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'Albo e trovano, pertanto, applicazione le norme di cui al successivo Titolo VII.

TITOLO VII PERDITA DEI REQUISITI

Art. 37
Perdita dell'onorabilità

1 - Come stabilito dal comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo 395/2000, se il requisito di cui all'art. 7 cessa di sussistere in capo alla persona che svolge la direzione dell'attività di trasporto, questa decade immediatamente dalla sua funzione e si astiene pertanto dall'esercizio della stessa.

2 - L'impresa è tenuta a comunicare entro tre giorni il fatto al competente ufficio dell'Ente.

3 - Il competente ufficio dell'Ente che sia comunque venuto a conoscenza della perdita del requisito sospende immediatamente l'iscrizione nell'Albo fino al giorno in cui l'impresa non indichi il nuovo soggetto che rientri in uno dei casi di cui all'art. 33 comma 2 e che, in possesso dei requisiti dell'onorabilità e dell'idoneità professionale, dirige in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto; considerata la particolare esigenza di celerità del procedimento l'ufficio procede alla sospensione anche senza il prescritto parere della commissione di cui all'articolo 27.

4 - Se entro un mese dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'impresa non ha provveduto a quanto previsto nel comma precedente, il competente ufficio dell'Ente procede a cancellarla dall'Albo previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della medesima legge entro un termine di trenta giorni; qualora l'impresa interessata ne facesse richiesta entro il suddetto termine, il competente ufficio procede anche all'audizione personale al fine di acquisire ogni elemento utile per l'adozione dei provvedimenti di competenza; entro il suddetto termine l'impresa può anche procedere ad indicare il nuovo soggetto che dirige l'attività secondo quanto previsto al comma precedente.

5 - Come stabilito dal comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo 395/2000, se il requisito di cui all'articolo 7 cessa di sussistere in capo ad una delle persone di cui all'articolo 7 comma 1 lettere a), b) e c) del presente Regolamento, l'impresa iscritta nell'Albo comunica entro tre giorni il fatto al competente ufficio dell'Ente; l'impresa comunica, altresì, l'avvenuto reintegro del requisito dell'onorabilità indicando anche gli strumenti per mezzo dei quali tale reintegro è avvenuto.

6 - Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 5 non è stato comunicato al competente ufficio dell'Ente l'avvenuto reintegro del requisito dell'onorabilità, quest'ultimo procede alla cancellazione dell'impresa dall'Albo; l'ufficio procede alla cancellazione dall'Albo anche quando sia venuto diversamente a conoscenza di quanto previsto al comma precedente.

7 - Prima di procedere alla cancellazione dell'impresa dall'Albo, il competente ufficio dell'Ente assegna all'impresa interessata, per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un termine di trenta giorni; qualora l'impresa interessata ne facesse richiesta entro il suddetto termine, il competente ufficio procede anche all'audizione personale al fine di acquisire ogni elemento utile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

8 - Prima di procedere alla cancellazione, qualora si ritenga opportuno, può essere sentita la Commissione di cui all'articolo 27.

9 - In ogni caso non si procede alla cancellazione dell'impresa dall'Albo se il requisito dell'onorabilità è stato riacquisito ai sensi di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 5 del decreto legislativo 395/2000.

10 - Le norme di cui ai commi 3, 7, 8 e 9 si applicano anche nelle ipotesi in cui la perdita dell'onorabilità è stata accertata in seguito a verifiche disposte dall'ufficio ai sensi dell'articolo 35 del presente regolamento.

11 - Le comunicazioni di cui ai commi 2 e 5, nei termini in esso indicati, soddisfano anche i corrispondenti obblighi di comunicazione di cui all'articolo 18 della legge 298/74 fermo restando

gli altri adempimenti previsti dallo stesso articolo e le relative sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza.

12 - La mancata comunicazione di cui ai commi 2 e 5 comporta a carico dell'impresa l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 395/2000 secondo le modalità stabilite nell'articolo 46 del presente regolamento.

Art. 38

Perdita della capacità finanziaria

1 - Come stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo 395/2000, se il requisito della capacità finanziaria cessa di sussistere, l'impresa di trasporto comunica entro tre giorni, il fatto al competente ufficio dell'Ente.

2 - Il competente ufficio dell'Ente, qualora lo ritenga opportuno, potrà acquisire il parere della Commissione di cui all'articolo 27, potrà consentire all'impresa di continuare ad esercitare l'attività di trasporto, entro il termine massimo di un anno, se la propria situazione economica lascia prevedere che il requisito della capacità finanziaria sarà di nuovo soddisfatto in modo durevole in un prossimo futuro sulla base di un piano finanziario.

3 - Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 1 o allo spirare del termine di cui al comma precedente, qualora concesso, il requisito della capacità finanziaria non è stato reintegrato, il competente ufficio dell'Ente procede alla cancellazione dall'Albo.

4 - Prima di procedere alla cancellazione dell'impresa dall'Albo, il competente ufficio dell'Ente assegna all'impresa interessata, per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un termine di trenta giorni; qualora l'impresa interessata ne facesse richiesta entro il suddetto termine, il competente ufficio procede anche all'audizione personale al fine di acquisire ogni elemento utile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5 - Prima di procedere alla cancellazione, qualora si ritenga opportuno, può essere sentita la Commissione di cui all'articolo 27.

6 - Le norme di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nelle ipotesi in cui la perdita della capacità finanziaria è stata accertata in seguito a verifiche disposte dall'ufficio ai sensi dell'articolo 35 del presente regolamento.

7 - Le comunicazioni di cui al comma 1, nei termini in esso indicati, soddisfano anche i corrispondenti obblighi di comunicazione di cui all'articolo 18 della legge 298/74 fermo restando gli altri adempimenti previsti dallo stesso articolo e le relative sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza.

8 - La mancata comunicazione di cui al comma 1 comporta a carico dell'impresa l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 395/2000 secondo le modalità stabilite nell'articolo 46 del presente regolamento.

Articolo 39

Perdita dell'idoneità professionale

1 - Come stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo 395/2000, se la persona che svolge la direzione dell'attività di trasporto non la esercita più, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli, l'impresa di trasporto iscritta all'Albo comunica, entro tre giorni, il fatto al competente ufficio dell'Ente.

2 - Si considera che non esercita la direzione dell'attività di trasporto, ai fini del presente articolo, la persona ad essa preposta che non sia o non sia più in una delle posizioni previste dall'art. 33 comma 2 del presente Regolamento o che dichiari di non svolgere più detta funzione o che, infine, l'eserciti in maniera non effettiva o non continuativa e ciò sia stato dichiarato dall'interessato o accertato dagli organi competenti, anche a seguito di controlli disposti dall'ufficio.

3 - Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ovvero entro due mesi dal momento in cui l'ufficio è comunque venuto a conoscenza della perdita del requisito dell'idoneità professionale, il requisito stesso non è stato reintegrato, si procederà alla cancellazione dell'impresa dall'Albo.

4 - Prima di procedere alla cancellazione dell'impresa dall'Albo, il competente ufficio dell'Ente assegna all'impresa interessata, per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un termine di trenta giorni; qualora l'impresa interessata ne facesse richiesta entro il suddetto termine, il competente ufficio procede anche all'audizione personale al fine di acquisire ogni elemento utile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5 - Prima di procedere alla cancellazione, qualora si ritenga opportuno, può essere sentita la Commissione di cui all'articolo 27.

6 - Le comunicazioni di cui al comma 1, nei termini in esso indicati, soddisfano anche i corrispondenti obblighi di comunicazione di cui all'articolo 18 della legge 298/74 fermo restando gli altri adempimenti previsti dallo stesso articolo e le relative sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza.

7 - La mancata comunicazione di cui al comma 1 comporta a carico dell'impresa l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 395/2000 secondo le modalità stabilite nell'articolo 46 del presente regolamento.

TITOLO VIII PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITA'

Articolo 40 Proseguimento provvisorio dell'attività

1 - Come stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 395/2000, in caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità d'agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità, della persona che svolge la direzione dell'attività di trasporto in possesso del requisito della idoneità professionale, ed in assenza di altra persona dotata del requisito dell'idoneità professionale che possa assumere tale funzione, è consentito a coloro che abbiano titolo al proseguimento dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 395/2000, ai sensi della vigente normativa, di esercitare a titolo provvisorio, la direzione dell'attività di trasporto anche in assenza del requisito dell'idoneità professionale, a condizione che sia sussistente il requisito dell'onorabilità.

2 - L'impresa deve dare comunicazione in forma scritta al competente ufficio dell'Ente entro 30 giorni dal verificarsi del fatto. Nella comunicazione deve essere indicata ed opportunamente documentata la causa di impedimento alla direzione dell'attività da parte della persona a ciò in precedenza preposta nonché i dati anagrafici del soggetto che lo sostituisce in carenza del requisito dell'idoneità professionale. Contestualmente l'impresa deve richiedere in forma scritta il proseguimento provvisorio dell'attività. Detta richiesta deve essere effettuata in osservanza della normativa sull'imposta di bollo.

3 - L'ufficio competente, acquisito anche il consenso del diretto interessato e verificato il possesso da parte di quest'ultimo del requisito dell'onorabilità, consente l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore ad un anno che decorre dalla data in cui si è interrotta la precedente direzione.

4 - Il periodo di cui al comma precedente può essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attività svolta dall'impresa nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dalla medesima, il competente ufficio dell'Ente, sentito anche il parere della Commissione di cui all'art. 27, ritenga che, entro il periodo di proroga, sarà comunicato il nuovo soggetto che, in possesso del requisito dell'idoneità professionale e del requisito dell'onorabilità, assuma la direzione dell'attività di trasporto.

5 - Nel caso in cui ai sensi del comma precedente l'ufficio competente non ritenga che entro il periodo di proroga l'impresa possa eseguire gli adempimenti prescritti ovvero in caso di decorso senza esito del suddetto periodo di proroga, l'ufficio procede alla cancellazione dell'impresa dall'Albo previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della medesima legge entro un termine di trenta giorni. Non si applica l'art. 24 della legge 298/74.

6 - Prima di procedere alla cancellazione, qualora si ritenga opportuno, può essere sentita la Commissione di cui all'articolo 27.

7 - La mancata comunicazione di cui al comma 2 comporta a carico dell'impresa l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 395/2000 secondo le modalità stabilite nell'articolo 46 del presente regolamento.

Articolo 41

Proseguimento definitivo dell'attività

1 - In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità d'agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità, del titolare di impresa individuale che, sulla base della previgente normativa, era esentato dal possesso del requisito della idoneità professionale, l'attività potrà essere definitivamente proseguita da coloro che ne abbiano titolo purché risulti soddisfatto il requisito dell'onorabilità.

2 - L'impresa deve dare comunicazione in forma scritta al competente ufficio dell'Ente entro 30 giorni dal verificarsi del fatto. Nella comunicazione deve essere indicata ed opportunamente documentata la causa di impedimento. Contestualmente l'impresa deve richiedere in forma scritta il proseguimento definitivo dell'attività. Detta richiesta deve essere effettuata in osservanza della normativa sull'imposta di bollo.

3 - Resta ferma, in ogni caso, l'obbligatorietà dell'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 36 del presente Regolamento: a tal fine i termini previsti per l'adeguamento iniziano a decorrere dalla data del verificarsi del fatto di cui al comma 1.

4 - Nel caso in cui ai sensi del comma precedente non si verifica l'adeguamento ai requisiti, l'ufficio procede alla cancellazione dell'impresa dall'Albo previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della medesima legge entro un termine di trenta giorni. Non si applica l'art. 24 della legge 298/74.

Art. 42
Variazioni

1 - Ogni modifica della struttura aziendale nonché del parco veicolare che possa aver effetto sulla iscrizione all'Albo deve essere comunicata al competente ufficio della Provincia ai sensi dell'articolo 18 della legge 298/74.

2 - La comunicazione di cui al comma precedente deve avvenire entro trenta giorni da quando la modifica è avvenuta.

3 - Nel caso di recesso o di uscita del socio amministratore nelle società di persona o dell'amministratore per le società di capitali, che era in possesso del requisito dell'idoneità professionale e che dirigeva l'attività di trasporto, il requisito stesso si considera perso e trova, pertanto, applicazione la norma di cui all'articolo 39 del presente regolamento.

4 - L'ingresso in società di nuovi amministratori o soci illimitatamente responsabili, per le società di persona, deve essere comunicato al competente ufficio dell'Ente entro trenta giorni dal verificarsi del fatto ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della legge 298/74 ed alla comunicazione deve essere allegata la documentazione comprovante il possesso del requisito dell'onorabilità in capo agli stessi soggetti. Detta documentazione potrà essere fornita anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

5 - La trasformazione di una società in nome collettivo in una società in accomandita semplice e viceversa, anche con modifica degli amministratori, deve essere comunicata al competente ufficio che tiene l'albo degli autotrasportatori, ai sensi dell'art.18 della legge 298/74, senza che sia necessario richiedere la continuazione dell'attività. Nel contesto della comunicazione deve essere data prova del possesso di tutti i requisiti prescritti in capo alla nuova società: diversamente si applica l'art.43 del presente Regolamento.

6 - Le semplici variazioni della denominazione sociale o della sede, comportano solamente l'obbligo della comunicazione da parte delle imprese, ai sensi dell'art.18 della legge 298/74.

7 - All'impresa che effettua le comunicazioni di cui ai commi precedenti viene mantenuto il proprio numero d'iscrizione all'Albo e l'ufficio competente provvede ad aggiornare il CED del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dandone comunicazione agli interessati. L'aggiornamento del suddetto CED vale quale comunicazione al Comitato Centrale di cui all'art.2 della legge 298/74.

Art. 43
Continuità di iscrizione all'Albo ex art. 15 L. 298/74

1 - Le imprese che intendono continuare ad essere iscritte all'Albo ai sensi dell'art. 15 della legge 298/74, devono presentare istanza al competente ufficio della Provincia, in forma scritta ed in osservanza della normativa sull'imposta di bollo tramite applicazione di una marca da 14,62 Euro (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti). Non è dovuto, invece, il pagamento della Tassa di Concessione Governativa di cui all'articolo 31, comma 1. L'istanza dovrà necessariamente contenere, tra l'altro, copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione e dal quale si evince la continuazione dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

1 bis - Alla domanda deve essere altresì allegata l'attestazione del versamento effettuato in favore dell'Amministrazione Provinciale, per spese d'istruttoria, nella misura e secondo le modalità stabilite in apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.

2 - In ogni caso la continuità di iscrizione può essere riconosciuta solo nelle seguenti ipotesi:

- a) nuova società derivante da trasformazione, fatta eccezione di quanto previsto dal comma 5 dell'art.42;
- b) nuova società derivante da fusione o incorporazione;
- c) nuova società di persone creata con l'apporto di una o più imprese individuali;
- d) nuova impresa individuale che continua l'attività a seguito dello scioglimento di una società di persone;

a condizione che l'impresa o una delle imprese originarie abbia regolarmente esercitato l'attività di autotrasporto di merci nel periodo precedente. L'ufficio competente ha la facoltà di effettuare controlli, anche attraverso la richiesta di idonea documentazione all'interessato, al fine di verificare la regolarità e la continuità dell'attività di trasporto nei periodi precedenti.

3 - Ai fini di quanto prescritto nel comma 2, l'attività di trasporto si considera regolarmente esercitata nel periodo precedente se la stessa è stata svolta senza interruzione ovvero con una o più interruzioni ciascuna non superiore a sei mesi negli ultimi due anni d'iscrizione all'Albo e se alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 l'attività di trasporto è in corso di svolgimento ovvero non è cessata o interrotta da più di sei mesi.

4 - All'impresa che viene iscritta all'Albo con il riconoscimento della continuità, è attribuito un nuovo numero di iscrizione all'Albo in base all'elenco fornito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; presso il CED del suddetto Ministero è annotata la data del provvedimento d'iscrizione e, qualora possibile, la data d'iscrizione dell'impresa originaria;

5 - Non rientrano tra le previsioni di cui all'art. 15 della legge 298/74 le variazioni di imprese individuali in società di capitali e viceversa.

6 - Per quanto riguarda le esenzioni dal possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità finanziaria, le stesse sono riconosciute, subordinatamente al riconoscimento della continuità di iscrizione, soltanto se in precedenza spettanti all'impresa o ad una delle imprese originarie, considerato anche l'adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 35 del presente regolamento, ed al verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni:

- per l'idoneità professionale, l'attività di trasporto deve essere diretta in maniera permanente, effettiva ed esclusiva da:
- per i casi sub a), b) e d), da un amministratore della società o di una delle società originarie avente diritto all'esenzione;
- per il caso sub c), dal socio amministratore conferente l'impresa individuale avente diritto all'esenzione.

Ovviamente l'incarico alla direzione dell'attività della nuova impresa deve avere con l'impresa stessa uno dei rapporti previsti dalla normativa vigente in tema di direzione dell'attività. Detta persona non potrà essere sostituita prima di diciotto mesi dall'assunzione dell'incarico, fatta eccezione per cause di forza maggiore debitamente documentate, decorsi diciotto mesi, in caso di sostituzione, dovrà essere dimostrato il possesso del requisito dell'idoneità professionale;

- per la capacità finanziaria, l'esenzione viene riconosciuta a condizione che l'impresa originaria, o una di esse, sia stata autorizzata all'esercizio dell'autotrasporto prima del 01/01/1990, tenendo conto, tuttavia, dell'adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 36 del presente Regolamento.

7 - Per cause di forza maggiore, di cui al precedente comma, si intendono impedimenti per motivi di salute o per esigenze di carattere familiare o altre circostanze impeditive, da valutare di volta in

volta, che non rendono possibile continuare ad esercitare la direzione dell'attività di trasporto e, qualora si ritenga opportuno, può essere sentita anche la Commissione di cui all'articolo 27 del presente regolamento

8 - Con il medesimo provvedimento di iscrizione all'Albo della nuova impresa, saranno cancellate dall'albo stesso l'impresa o le imprese originariamente iscritte. A tal fine, gli aventi titolo dovranno esprimere per iscritto il proprio assenso alla cancellazione nel contesto della richiesta di continuazione di iscrizione presentata ai sensi dell'articolo 15 della legge 298/74.

9 - Nei casi in cui non possa essere riconosciuta la continuità con l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori dell'impresa originaria, si procederà all'iscrizione della nuova impresa all'albo medesimo previa acquisizione dell'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 31 comma 1 e verifica del possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. L'ufficio comunicherà tale circostanza all'interessato anche al fine di interrompere il termine del procedimento che ricomincerà a decorrere dalla data in cui verrà fornita tutta la documentazione richiesta o sarà data prova del possesso dei requisiti prescritti.

10 - Le imprese alle quali viene riconosciuta la continuità di iscrizione ai sensi del presente articolo, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti sulla base di quanto previsto dall'articolo 36 con riferimento alla posizione dell'impresa originaria.

Art. 44 **Trasferimenti di sede**

1 - Qualora un'impresa iscritta all'Albo presso un'altra Provincia, trasferisca la propria sede nel territorio di questo Ente, la stessa è tenuta a presentare istanza al competente ufficio al fine di ottenere l'iscrizione presso l'Albo tenuto dalla Provincia di Fermo. L'istanza deve essere regolarizzata con l'applicazione di una marca da bollo da 14,62 Euro (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti). Non è dovuto, invece, il pagamento della Tassa di Concessione Governativa.

1 bis – Alla domanda deve essere altresì allegata l'attestazione del versamento effettuata in favore dell'Amministrazione Provinciale per spese d'istruttoria, nella misura e secondo le modalità stabilite in apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.

2 - L'ufficio competente, appena ricevuta l'istanza di iscrizione, comunicherà la circostanza al corrispondente ufficio della Provincia di provenienza al fine di richiedere la trasmissione del fascicolo e la cancellazione dell'impresa dall'Albo tenuto dalla medesima Provincia.

3 - Nel caso in cui l'impresa abbia regolarmente esercitato l'attività di trasporto di merci per conto di terzi nel periodo precedente, con il medesimo provvedimento di iscrizione viene riconosciuta all'impresa la continuità e l'anzianità con l'iscrizione nell'albo presso la Provincia di provenienza nonché il diritto alle eventuali esenzioni dal possesso dei requisiti di capacità finanziaria e di idoneità professionale ma soltanto se ed in quanto in precedenza spettanti.

4 - Ai fini di quanto prescritto nel comma 3, l'attività di trasporto si considera regolarmente esercitata nel periodo precedente se la stessa è stata svolta senza interruzione ovvero con una o più interruzioni ciascuna non superiore a sei mesi e se alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 l'attività di trasporto è in corso di svolgimento ovvero non è cessata o interrotta da più di sei mesi.

5 - L'ufficio competente ha la facoltà di effettuare controlli, anche attraverso la richiesta di idonea documentazione all'interessato, al fine di verificare la regolarità e la continuità dell'attività di trasporto nei periodi precedenti. In tal caso il termine del procedimento si interrompe e ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta.

6 - All'impresa che viene iscritta all'Albo con il riconoscimento della continuità e dell'anzianità d'iscrizione, è attribuito un nuovo numero d'iscrizione all'Albo in base all'elenco fornito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; presso il CED del suddetto Ministero è annotata la data del provvedimento d'iscrizione e, qualora possibile, la data d'iscrizione presso l'Albo tenuto dalla Provincia di provenienza.

7 - Nei casi in cui non possa essere riconosciuta la continuità e l'anzianità d'iscrizione si procederà comunque all'iscrizione all'Albo come per le nuove imprese previa acquisizione dell'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa e della verifica del possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

TITOLO IX SANZIONI

Art. 45

Sanzioni disciplinari

1 - Il Servizio dell'Ente addetto alla tenuta dell'Albo, ricevuta una segnalazione da parte degli organi di polizia di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 o a seguito di verifiche ed accertamenti effettuati d'ufficio, dà avvio al procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 21 della legge 6 giugno 1974 n. 298 nonché dell'art. 12 del decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 22 maggio 1998, n. 212.

Non hanno effetti per la reiterazione e non si prendono in considerazione violazioni commesse in data antecedente i tre anni dalla data di assunzione al protocollo della segnalazione relativa.

Presupposto fondamentale per l'applicazione della sanzione disciplinare, se conseguente a segnalazioni da parte degli organi di polizia, è l'acquisizione di copia dei relativi verbali di contestazione e accertamento o altra documentazione che li sostituisca purché riporti tutte le indicazioni occorrenti. Inoltre è necessario che gli stessi:

- siano stati oblati;

- non siano stati oggetto di presentazione di ricorso e/o in caso positivo che si sia definito il relativo procedimento con non accoglimento dello stesso e sia spirato il termine per impugnare il non accoglimento del ricorso.

In pendenza dell'avverarsi delle situazioni di cui sopra l'ufficio sospende l'istruttoria a riferimento richiedendo all'organo che ebbe a segnalarla la intervenuta non impugnabilità del verbale elevato; l'istruttoria riprenderà a seguito di ricevimento della non impugnabilità del verbale.

2 - Non essendo più impugnabile il verbale o in base a rilievo d'ufficio si dà avvio al procedimento che deve essere comunicato al legale rappresentante dell'impresa interessata, ai sensi dell'art. 24 della legge 298/74, se del caso, nonché ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per

l'esercizio eventuale dei diritti di cui all'art. 10 della medesima legge da esercitare entro il termine di trenta giorni.

Decorso il termine di cui sopra, considerati gli scritti difensivi eventualmente pervenuti dagli interessati e ascoltati gli stessi qualora ne avessero fatto richiesta, il responsabile del procedimento provvede a redigere una relazione circa l'applicazione o la non applicazione di sanzioni disciplinari.

Detta relazione, unitamente a tutta la documentazione relativa, nel caso si rilevi l'opportunità, può essere sottoposta all'esame della Commissione di cui all'art. 27, nella prima seduta utile per il prescritto parere

3 - Sulla base dell'istruttoria di cui sopra il responsabile del procedimento procede a predisporre l'atto finale inteso quale applicazione della sanzione ovvero procederà a predisporre l'atto di archiviazione della pratica.

4 - Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari.

In merito alla irrogazione delle sanzioni disciplinari per potere fare scattare, in caso di reiterate violazioni, una situazione di più grave entità, il periodo di riferimento viene fissato in tre anni.

Detto periodo, si identifica quale di rilevazione del cumulo delle violazioni accertate a carico dell'impresa tenendo in debito conto che il periodo sarà conteggiato, per l'adozione del provvedimento disciplinare, a partire dalla data di rilevazione della violazione in fase di istruttoria circa l'irrogazione di sanzioni disciplinari, conteggiando i tre anni tornando indietro nel tempo; se in detto periodo l'impresa avrà accumulato il numero di violazioni minimo che fa scattare il provvedimento disciplinare di maggiore entità o di grave entità, si procederà all'irrogazione del relativo provvedimento come nel prosieguo illustrato.

Al fine di evitare comportamenti soggettivi si stabilisce un automatismo per graduare l'irrogazione delle sanzioni in modo da garantire una uniformità di applicazione nel tempo delle sanzioni medesime.

Nello stabilire detto automatismo, si tiene conto della differenza numerica di violazioni in cui possono incorrere le imprese aventi un parco veicolare numeroso e, pertanto, si individua la seguente gradualità nell'applicazione delle sanzioni:

a) imprese da uno a tre veicoli, come risultano agli atti d'Ufficio per l'anno entro il quale è compresa la data di rilevazione dell'accertamento cui si riferisce l'istruttoria per la irrogazione eventuale della sanzione disciplinare.

A seguire ogni tre ammonimenti si irroga censura. La censura viene erogata quindi in occasione della quarta rilevazione di comportamento sanzionabile disciplinarmente.

Alla terza censura comunque irrogata nel triennio, anche secondo quanto più sotto riportato (censure elevate senza propedeutica applicazione di provvedimenti di ammonimento) si procede, a seguito di ulteriore segnalazione di comportamento sanzionabile disciplinarmente, ad irrogare la sanzione della sospensione.

Qualora dagli accertamenti eseguiti dalle forze dell'ordine come oggetto di irrogazione delle sanzioni disciplinari nel triennio di riferimento, sia rilevabile che in dipendenza dei fatti per cui sono stati elevati due verbali di contravvenzione, si evidenzia una casualità e/o concasualità in incidenti stradali non si procede ad irrogare una semplice sospensione ma si procede alla radiazione dall'Albo.

Si procede alla radiazione dall'Albo anche quando nel triennio sia già stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione e l'impresa si trovi nella condizione dell'irrogazione di una nuova sanzione disciplinare della sospensione; in sostanza invece di procedere nella ulteriore irrogazione di una sanzione disciplinare della sospensione si procede a radiare l'impresa dall'Albo.

b) imprese da quattro a dieci veicoli, come risultano agli atti d'Ufficio per l'anno entro il quale è compresa la data di rilevazione dell'accertamento cui si riferisce l'istruttoria per la irrogazione eventuale della sanzione disciplinare.

A seguire ogni tre ammonimenti si irroga censura. La censura viene erogata quindi in occasione della quarta rilevazione di comportamento sanzionabile disciplinarmente.

Alla quarta censura comunque irrogata nel triennio, anche secondo quanto più sotto riportato (censure elevate senza propedeutica applicazione di provvedimenti di ammonimento) si procede, a seguito di ulteriore segnalazione di comportamento sanzionabile disciplinarmente, ad irrogare la sanzione della sospensione. Qualora dagli accertamenti eseguiti dalle forze dell'ordine come oggetto di irrogazione delle sanzioni disciplinari nel triennio di riferimento, sia rilevabile che in dipendenza dei fatti per cui sono stati elevati due verbali di contravvenzione, si evidenzi una casualità e/o concasualità in incidenti stradali non si procede ad irrogare una semplice sospensione ma si procede alla radiazione dall'Albo.

Si procede alla radiazione dall'Albo anche quando nel triennio sia già stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione e la impresa si trovi nella condizione dell'irrogazione di una nuova sanzione disciplinare della sospensione; in sostanza invece di procedere nella ulteriore irrogazione di una sanzione disciplinare della sospensione si procede a radiare l'impresa dall'Albo.

c) imprese da undici a trenta veicoli, come risultano agli atti d'Ufficio per l'anno entro il quale è compresa la data di rilevazione dell'accertamento cui si riferisce l'istruttoria per la irrogazione eventuale della sanzione disciplinare.

A seguire ogni tre ammonimenti si irroga censura. La censura viene erogata quindi in occasione della quarta rilevazione di comportamento sanzionabile disciplinarmente.

Alla sesta censura comunque irrogata nel triennio, anche secondo quanto più sotto riportato (censure elevate senza propedeutica applicazione di provvedimenti di ammonimento) si procede, a seguito di ulteriore segnalazione di comportamento sanzionabile disciplinarmente, ad irrogare la sanzione della sospensione.

Qualora dagli accertamenti eseguiti dalle forze dell'ordine come oggetto di irrogazione delle sanzioni disciplinari nel triennio di riferimento, sia rilevabile che in dipendenza dei fatti per cui sono stati elevati due verbali di contravvenzione, si evidenzi una casualità e/o concasualità in incidenti stradali non si procede ad irrogare una semplice sospensione ma si procede alla radiazione dall'Albo.

Si procede alla radiazione dall'Albo anche quando nel triennio sia già stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione e l'impresa si trovi nella condizione dell'irrogazione di una nuova sanzione disciplinare della sospensione; in sostanza invece di procedere nella ulteriore irrogazione di una sanzione disciplinare della sospensione si procede a radiare l'impresa dall'Albo.

d) imprese oltre trenta veicoli, questi intesi come risultano agli atti d'Ufficio per l'anno entro il quale è compresa la data di rilevazione dell'accertamento cui si riferisce l'istruttoria per la irrogazione eventuale della sanzione disciplinare.

A seguire ogni tre ammonimenti si irroga censura. La censura viene erogata quindi in occasione della quarta rilevazione di comportamento sanzionabile disciplinarmente.

Alla decima censura comunque irrogata nel triennio, anche secondo quanto più sotto riportato (censure elevate senza propedeutica applicazione di provvedimenti di ammonimento) si procede, a seguito di ulteriore segnalazione di comportamento sanzionabile disciplinarmente, ad irrogare la sanzione della sospensione.

Qualora dagli accertamenti eseguiti dalle forze dell'ordine come oggetto di irrogazione delle sanzioni disciplinari nel triennio di riferimento, sia rilevabile che in dipendenza dei fatti per cui sono stati elevati due verbali di contravvenzione, si evidenzi una casualità e/o concasualità in incidenti stradali non si procede ad irrogare una semplice sospensione ma si procede alla radiazione dall'Albo.

Si procede alla radiazione dall'Albo anche quando nel triennio sia già stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione e la impresa si trovi nella condizione dell'irrogazione di una nuova sanzione disciplinare della sospensione; in sostanza invece di procedere nella ulteriore irrogazione di una sanzione disciplinare della sospensione si procede a radiare l'impresa dall'Albo.

Detta gradualità non viene meno in occasione del pervenire di segnalazioni differenziate nel tempo rispetto alla materiale elevazione del singolo verbale, nel senso che pervenendo segnalazioni anche

raggruppate, in quanto sovente gli organi accertatori delle violazioni le inviano con notevole ritardo e/o a gruppi, di queste tutte si tiene conto secondo la cronologia di resa conoscenza agli uffici nel senso che può darsi corso alla irrogazione di una censura, senza aver dato corso ad alcun ammonimento (ad esempio irrogato un ammonimento se pervengono tre segnalazioni si procede ad irrogare la censura senza passare per ulteriori fasi intermedie di irrogazione di ammonimenti, e così via).

Per ognuna delle violazioni previste dall'art. 21 della legge 298/74 si stabilisce un ulteriore criterio di gradualità come a seguire:

1) Art. 21 punto 1

La sanzione ivi prevista, riguardante violazioni in merito al regime tariffario, non è più applicabile in quanto il punto è stato abrogato dall'art. 14 del D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 284, con decorrenza ivi indicata e quindi non è più di attualità.

2) Art. 21 punto 2

Per le violazioni degli artt. 10, 33 e 121 del T.U. n. 393 del 15 giugno 1959 corrispondenti nel nuovo Codice della Strada agli art. 10 (veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità), 62 (massa limite) e 167 (sovraccarico) si stabilisce la seguente gradualità parametrata alla relativa rilevanza in ordine alla sicurezza della circolazione

ARTICOLO 10 C.d.S.

Violazione comma 18: Sanzione disciplinare irrogata della censura.

Violazione comma 19: Sanzione disciplinare irrogata dell'ammonimento.

Violazione comma 20: Nessuna sanzione disciplinare irrogata.

Violazione comma 21: Sanzione disciplinare irrogata dell'ammonimento.

Violazione comma 22: Sanzione disciplinare irrogata dell'ammonimento

ARTICOLO 62 C.d.S.

Violazione comma 7: Sanzione disciplinare irrogata della censura.

ARTICOLO 167 C.d.S.

a)-Fino al 10% di sovraccarico rispetto alla massa complessiva del veicolo o del complesso veicolare :Nessuna sanzione disciplinare irrogata.

b)-Oltre il 10% e fino al 20% di sovraccarico rispetto alla massa complessiva del veicolo o del complesso veicolare:Sanzione disciplinare irrogata dell'ammonimento;

c)-Oltre il 20% di sovraccarico rispetto alla massa complessiva del veicolo o del complesso veicolare:Sanzione disciplinare irrogata della censura;

3) Art. 21, punto 3

Il punto dispone a che le imprese incorrono in sanzioni disciplinari quando siano state a loro carico accertate violazioni delle clausole di contratto.

In riferimento, qualora siano accertate a carico dell'impresa:

1) violazioni delle clausole di contratti di lavoro non riconducibili al caso di cui al successivo punto 2 si irroga la sanzione disciplinare dell'ammonimento.

2) violazioni riconducibili a lavoro nero, clandestino o similare, quale la utilizzazione di lavoratori non iscritti negli appositi registri della impresa, si irroga la sanzione disciplinare della censura.

4) Art. 21, punto 4

Il punto dispone a che le imprese incorrono in sanzioni disciplinari quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione attività di cui all'art. 16 ovvero per il cui trasporto, da parte del Ministero dei Trasporti, è prevista speciale abilitazione e/o possesso di requisiti speciali.

Ad accertamento di comportamenti di specie:

a) si procede alla irrogazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento, a seguito di semplice accertamento;

b) si procede alla irrogazione della sanzione disciplinare della censura se l'accertamento risulta collegato ad evento che ha comportato danni ambientali, ecologici e/o assimilabili;

c) si procede alla irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'Albo, se

l'accertamento risulta collegato ad evento che ha comportato il rilievo di danni a persone;
d) si procede alla irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo se l'accertamento risulta collegato ad evento che ha comportato la perdita di vite umane.

5) Art. 21, punto 5

Il punto dispone a che le imprese incorrono in sanzioni disciplinari quando sia stata loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione e dei relativi massimali per i danni a cose trasportate.

La norma non è attuabile in quanto l'art. 13, punto 4) della legge 298/74 e, successivamente l'art. 10 del D.P.R. n. 32/76, sono di fatto inapplicabili in mancanza di emanazione di un apposito decreto ministeriale previsto all'interno del D.P.R. citato.

6) Art. 21, punto 6

Il punto dispone a che le imprese incorrono in sanzioni disciplinari quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'art. 18 della stessa L. 298/74.

In merito si stabilisce di applicare la sanzione disciplinare:

- dell'ammonimento per ogni singola comunicazione, di fatti e notizie che implicino la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione nell'albo o per l'abilitazione ai trasporti speciali e, in genere ogni modifica della struttura aziendale che possa aver effetto sull'iscrizione o sull'abilitazione;
- della censura per ogni singola comunicazione, di fatti e notizie che implicino la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione nell'albo o per l'abilitazione ai trasporti speciali e, in genere ogni modifica della struttura aziendale che possa aver effetto sull'iscrizione o sull'abilitazione, per quanto a contenuto significativo in ordine alla sicurezza dell'attività quali il venir meno dei requisiti, morali, attività proseguita senza prevista comunicazione del venir meno del preposto secondo possibilità normativamente previste, ecc. ecc.
- della censura nel caso di mancato riscontro, nei termini assegnati, a richiesta di notizie da parte della Provincia in ordine a verifiche circa il mantenimento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione nell'Albo o per l'abilitazione ai trasporti speciali e, in genere della struttura aziendale;
- della sospensione dall'Albo in caso di permanenza del mancato riscontro a richieste di notizie come da paragrafo precedente, nonostante formale successiva diffida ad adempiere.
- della radiazione, quando trascorso il periodo di irrogata sospensione dall'Albo secondo il paragrafo precedente l'impresa, nonostante ulteriore diffida al riguardo, non ha provveduto a dare risposta alla richiesta dell'ente.

7) Art. 21, punto 6-bis

Il punto dispone a che le imprese incorrono in sanzioni disciplinari quando nel caso, siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 3, 4, 103 e 127, terzo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilità dell'impresa.

La declaratoria complessa del punto in argomento necessita di una trattazione di dettaglio come di seguito riportata.

a) In merito all'articolo 15 della legge 13 novembre 1978, n. 727.

L'articolo risulta abrogato dall'art. 179 del D.L. n. 285 del 30.04.92 e da esso sostituito.

L'articolo enuncia diversi comportamenti illeciti che nel prosieguo vengono riportati con evidenza della sanzione disciplinare da irrogare:

- nel caso di circolazione di veicolo sprovvisto di cronotachigrafo, pur se esso è obbligatorio per legge, oppure nei casi in cui il cronotachigrafo è stato manomesso nei sigilli o reso non funzionante,

viene irrogata la sanzione della censura;

- si applica la sanzione della censura, anche nel caso, in cui il mancato inserimento dei dischi del cronotachigrafo, sia imputabile direttamente alla ditta;

-nel caso di non funzionamento/ malfunzionamento del cronotachigrafo, per motivi tecnici, o avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento, non si procede ad irrogare sanzioni disciplinari, tenendo conto che il p.to c) art. 17 L. 727/78 prevede l'irrogazione della sanzione della censura, nel caso non si adempia nei tempi prescritti alle opportune riparazioni o adeguamenti nelle caratteristiche

- nel caso di rilievi formali, quali la non completa compilazione dei dischi e/o la non conservazione a bordo dei dischi di cui corre l'obbligo temporale di presenza, a disposizione per controlli da parte delle Forze dell'ordine non si procede ad irrogazione di sanzioni disciplinari;

b) In merito all'articolo 16 della legge 13 novembre 1978, n. 727

L'articolo risulta abrogato dall'art. 179 del D.L. n. 285 del 30.04.92 e da esso sostituito.

In sostanza l'art. 16 in esame è stato trasfuso nel terzo comma dell'art. 179 del vigente C.d.S quale attività imputabili al datore di lavoro.

Trattasi delle stesse casistiche di infrazioni di cui all'art. 15 L. 727/78. In questo caso è sanzionata la ditta mentre all'art. 15 è sanzionato il conducente del veicolo.

Per quanto detto si applicano le stesse sanzioni di cui al precedente p.to a).

c) In merito all'art. 17 della legge 13 novembre 1978, n. 727.

L'articolo riguarda l'accertamento della circolazione di un veicolo omettendo di far riparare il cronotachigrafo installato sullo stesso, o di adeguarlo alle caratteristiche richieste dalle normative, sebbene fosse stato già accertato il non funzionamento dell'apparecchio o la non rispondenza nelle caratteristiche dovute e fosse impartito un termine per adempiere.

In accertamento di tale caso si applica la sanzione disciplinare della censura.

d) In merito agli artt. 18 e 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727.

I sopra indicati articoli hanno come oggetto alcune irregolarità nella compilazione delle registrazioni manuali dei tempi di guida e di riposo durante il periodo di non funzionamento del cronotachigrafo (peraltro oggi stanno venendo meno in dipendenza dei cronotachigrafi digitali) e violazioni di lieve entità.

Si ritiene, di non applicare alcuna sanzione disciplinari come già anticipato per condizioni simili quando più sopra si è trattato l'art. 15.

e) In merito alle violazioni riportate agli articoli 3,4, 103 e 127, 3° comma del D.P.R. 15.06.1959 n. 393, le stesse oggi corrispondono rispettivamente a quelle di cui agli articoli 6, 7, 142 e 174 del Nuovo Codice della Strada ovvero del D.Lgs. 285 del 30/04/1992.

Scendendo nel dettaglio:

e.1) per le violazioni di cui all'art. 6 detto (circolazione vietata fuori dai centri abitati) si irroga la sanzione disciplinare dell'ammonimento, da irrogarsi solo nel caso in cui la violazione sia stata accertata oltre mezz'ora dopo l'entrata in vigore del divieto;

e.2) per le violazioni di cui all'art. 7 detto (circolazione vietata nei centri abitati) si irroga la sanzione disciplinare dell'ammonimento, solo nel caso in cui la violazione sia stata accertata oltre mezz'ora dopo l'entrata in vigore del divieto;

e.3) per le violazioni di cui all'art. 142:

e.3.1) comma 7 (superamento inferiore a 10Km./h) non si irroga nessuna sanzione disciplinare;

e.3.2) comma 8 (superamento da 10Km. A 40 Km/h) si irroga la sanzione disciplinare dell'ammonimento salvo che sia provata l'estraneità dell'impresa nella commissione della violazione;

e.3.3) comma 9 (oltre 40 Km./h) si irroga la sanzione disciplinare della censura salvo che provata l'estraneità dell'impresa nella commissione della violazione;

f) Per le violazioni di cui all'art. 174:

f.1) nel caso dei commi 4 e 5 (non rispetto dei periodi di guida o dei periodi di pausa o dei periodi di

riposo) si irroga la sanzione disciplinare dell'ammonizione, salvo che provata l'estraneità dell'impresa nella commissione della violazione;

f.2) Nei restanti casi quando le violazioni sono di carattere formale che non incidono sulla sicurezza stradale, si ritiene, di non applicare alcuna sanzione disciplinare;

Il legislatore con l'art. 21 della Legge 298/'74 ha introdotto una forma di responsabilità oggettiva dell'imprenditore per i fatti che siano comunque riconducibili all'esercizio della propria attività commerciale. La valutazione circa la responsabilità disciplinare dell'imprenditore ha come riferimento il suo potere di organizzazione del lavoro ed altresì quello disciplinare sui propri dipendenti.

In caso di sospensione, cancellazione o radiazione dall'Albo di una impresa, il responsabile del procedimento comunica l'adozione del provvedimento all'U.P. del SIIT e alla CCIAA, al fine di consentire l'adozione degli ulteriori rispettivi provvedimenti di competenza.

Nel caso di impresa iscritta all'Albo con il riconoscimento della continuità di iscrizione ai sensi dell'art. 15 della L. 298/74, come disciplinato dall'art. 43 del presente Regolamento. Le violazioni in precedenza commesse dall'impresa da cui la nuova deriva si considerano commesse da quest'ultima.

Art. 46

Sanzioni pecuniarie

1 - Il competente ufficio dell'Ente provvede alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 27 della legge 298/74 nonché dell'articolo 19 della decreto legislativo 395/2000 e dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in osservanza delle disposizioni di cui alla legge 689/81, qualora si ritenga opportuno, può essere sentita la Commissione di cui all'articolo 27.

2 - Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono introitate dalla Provincia.

.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47

Accesso agli sportelli

1 - Possono accedere allo sportello, per il disbrigo delle pratiche concernenti l'iscrizione delle imprese nell'albo degli autotrasportatori, esclusivamente i seguenti soggetti:

-gli intestatari delle pratiche (titolari di imprese individuali, amministratori di società, ecc.);

-gli Studi di Consulenza Automobilistica, regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 264, per il tramite dei rispettivi titolari, soci, amministratori, dipendenti, collaboratori familiari, in possesso di idoneo tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ente competente;

-i soggetti delegati dagli intestatari delle pratiche, con specifica da richiamarsi nella delega, firmata dal delegante e dal delegato, (quale dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e della consapevolezza delle responsabilità penali derivanti dalla falsità

in atti) che l'attività prestata è svolta solo a titolo di cortesia e gratuitamente; in ogni caso il singolo soggetto non può accedere allo sportello in ragione di delegato per più di cinque pratiche nell'arco dell'anno solare. Qualora vengano effettuati accessi in esubero rispetto a quanto in precedenza riportato il nominativo dell'interessato verrà segnalato alla competente autorità giudiziaria per l'accertamento di eventuali responsabilità penali, qualora sia configurabile l'abuso di professione;

-le associazioni di categoria degli autotrasportatori presenti, alla data di entrata in vigore del D.L. 25 novembre 1995, n. 501, nei comitati provinciali e aderenti alle associazioni nazionali presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, relativamente alle sole attività di consulenza svolte a titolo gratuito e ad esclusivo servizio delle imprese di autotrasporto rappresentate; gratuità ed esclusività dell'attività di consulenza che deve risultare da apposito atto reso nelle forme di atto sostitutivo di atto notorio rilasciato dalla impresa per cui l'associazione svolge il servizio.

2 - In ogni caso chi accede allo sportello deve esibire un documento di identità in corso di validità o l'apposito tesserino per i consulenti automobilistici e, in caso di delega, deve altresì fornire in allegato alla stessa una fotocopia del proprio documento di identità e di quello del delegante. L'ufficio competente provvede a raccogliere copia delle deleghe al fine di individuare eventuali fenomeni di irregolarità o di abusivismo di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

Art. 48

Notifica dei provvedimenti

1 – In riferimento ad ogni istanza di parte il Responsabile del procedimento notifica personalmente all'interessato ovvero a mezzo di raccomandata A.R. l'adottato provvedimento o i motivi che ostano all'accoglimento, anche parziale, della domanda.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

In caso di mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

2 - Qualora l'interessato abbia delegato ogni trattazione della pratica ad una Agenzia di Consulenza Pratiche Automobilistiche il provvedimento viene partecipato con le stesse modalità di cui al comma 1 solo a tale soggetto; pure solo a tale soggetto vengono indirizzate le comunicazioni dei motivi ostativi dell'istanza.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Agenzia di Consulenza ha diritto di presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

In caso di mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

3 – Ogni provvedimento non conseguente ad istanza e/o comunicazione di parte viene notificato personalmente all'interessato ovvero a mezzo di raccomandata A.R.

Art. 49

Norme di rinvio

1 - Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente ed in particolare: alle Direttive Europee ed ai Regolamenti dell'Unione Europea esistenti in materia; alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modifiche ed integrazioni; al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modifiche ed al Regolamento di attuazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'art. 21 dello stesso decreto legislativo (D.M.

161/2005); ai decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Trasporti e delle Navigazione) nelle parti non in contrasto con le norme stabilite nel presente Regolamento.

Art. 50

Adeguamento normativo

1 - Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme europee, statali, regionali e statutarie.

2 - Nei casi di cui al comma 1, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 51

Norme transitorie

1- Le imprese che alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 395/2000 (17.08.2005) sono iscritte all'Albo in via provvisoria ai sensi dell'articolo 13 della legge 298/74, sono considerate regolarmente iscritte ed equiparate alle imprese risultanti iscritte alla stessa data in via definitiva; trova comunque applicazione, anche per dette imprese, l'articolo 31 del presente regolamento.

Dette imprese devono comunque procedere entro il termine di giorni 90 dalla iscrizione provvisoria;

- ad: effettuare il versamento della Tassa di concessione governativa, quale residuale adempimento d'obbligo immediato; provvedendone a trasmettere il relativo attestato al competente Servizio provinciale;
- a trasmettere al competente Servizio Provinciale documentazione idonea a comprovare il possesso di partita IVA e di Codice Fiscale.

Qualora non si provveda alla integrazione come sopra nei termini indicati, d'Ufficio procederà, previa diffida ad adempiere al riguardo, alla cancellazione dall'Albo.

2 - L'acquisizione d'azienda o dell'intero parco veicolare, prevista dall'articolo 22 comma 1-bis del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modifiche ed integrazioni, non costituisce requisito ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione all'Albo bensì ma condizione per l'esercizio effettivo della professione di trasportatore di merci su strada; detta acquisizione, pertanto, non deve essere dimostrata alla Provincia, fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 18 della legge 298/74.

Art. 52

Entrata in vigore ed efficacia

1 - Il presente regolamento entra in vigore, all'esito della pubblicazione per quindici giorni all'Albo pretorio dell'Ente decorrenti dalla data in cui è divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione.
